

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE  
**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 39 della L.R. 15/05/2000 n. 10;
- VISTA l'art. 20 della L.R. 29/12/2003 n.21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della L. 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della L. 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 della L. 22/12/2011 n. 214
- VISTO il vigente C.C.R.L.;
- VISTA la L.R. 12/08/2014 n. 21 ed in particolare l'art. 68, comma 5;
- VISTA la Circolare n. 2 del 08/03/2012 del Dipartimento F.P. della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- VISTA l'istanza della Sig.ra Greco Maria Antonietta, nata a Catania il 17/01/1954, del 10/11/2014 pervenuta a questo servizio il 18/11/2014, prot. n. 148174 del 21/11/2014, con la quale la stessa chiede di essere collocata in quiescenza a decorrere dal 01/02/2015;
- VISTO il D.A. n. 4007 del 08/08/1997, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 7572 il 29/08/1997, con il quale la Sig.ra Greco Maria Antonietta è stata nominata nella qualifica di Operatore Informatico del ruoplo dei servizi informatici dell'Assessorato regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione, a decorrere dal 08/08/1997;
- VISTO il D.A. n.3557 del 08/07/1999, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 714 il 09/08/1999, dal quale risulta che la Sig.ra Greco Maria Antonietta ha cominciato a prestare effettivo servizio il 02/01/1998;
- VISTO il D.D.G. n. 10899 del 19/12/2007, con il quale, per mero errore materiale, la Sig.ra Greco Maria Antonietta è stata cancellata dal ruolo regionale dal 01/01/2008, ai sensi della L.R. n. 39/2000 così come modificata dalla L.R. n. 21/2003, art. 20;
- VISTO il D.D.G. n. 2692 del 09/04/2008, con il quale viene annullato il sopracitato D.D.G. n. 10899/07 e la Sig.ra Greco Maria Antonietta viene riammessa in servizio a far data dal 01/04/2008 e collocata nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cancellazione con esclusione di ogni beneficio economico e di carriera dallo stesso derivante;
- VISTO il D.D.G. n. 4654 del 06/06/2008, con il quale viene rettificato il D.D.G. n. 2692/08 relativamente al ripristino del diritto del trattamento economico fondamentale per il periodo di inattività, 01/01/2008-31/03/2008, da computare ai fini dell'anzianità di servizio;
- VISTO il D.D.S. n.3585 del 17/07/2002 vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 4002 il 27/08/2002 con il quale sono riconosciuti utili, ai fini di quiescenza, ai sensi della L.n.29/79 art. 2, anni 24, mesi 5 e giorni 3, verso pagamento del contributo di € 0;

CONSIDERATO che la Sig.ra Greco Maria Antonietta, Istruttore Direttivo, è assegnata al Dipartimento Lavoro;

VISTO il comma 16ter dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, introdotto dalla L. n. 190/2012 art. 1, comma 42 lettera I, modificato dall'art. 21 del D.Lgs n. 39 del 08/04/2013 il quale dispone che *"qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri"*;

ACCERTATO che alla data del 01/02/2015, di risoluzione del rapporto di lavoro chiesta dalla dipendente, la stessa vanta un'anzianità contributiva utile a pensione, prevista dalla vigente normativa, art. 24, comma 10 e 12 della L. n. 214 del 22/12/2011, così descritta:

SERVIZI UTILI	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione Regionale dal 02/01/1998 al 31/01/2015	17	01	00
Servizio ricongiunto (D.D.S. n. 3585/02)	24	05	03
<b>TOTALE SERVIZI AL 01/02/2015</b>	<b>41</b>	<b>06</b>	<b>03</b>

#### DECRETA

Art. 1 - Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/02/2015, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Greco Maria Antonietta nata a Catania il 17/01/1954, Istruttore Direttivo, e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi dei commi 10 e 12 dell'art. 24 della L. 22/12/2011 n. 214 di conversione del Decreto 06/12/2011 n. 201 poiché in possesso dei requisiti previsti dalla stessa normativa.

Art. 2- Alla Sig.ra Greco Maria Antonietta qualora negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali è fatto divieto, ai sensi del comma 16ter dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, introdotto dalla L. n. 190/2012 art. 1, comma 42 lettera I, modificato dall'art. 21 del D.Lgs n. 39 del 08/04/2013, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Art. 3 - Il presente provvedimento viene trasmesso per la pubblicazione al Responsabile e all'Addetto del procedimento di pubblicazione nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014, n. 21.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li **20 GEN 2015**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
( Arch. Maria Concetta Caviglia )

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
( Sig.ra G. Barone )



IL DIRIGENTE GENERALE  
(L. Giammanco)